

ITALIAE

Nuove formule organizzative per i territori

PROGETTO ITALIAE

SCHEMA di Convenzione per il conferimento all'Unione delle funzioni in materia di Polizia Municipale/Polizia Locale

INDICE:

Art. 1 (*Consenso*)

Art. 2 (*Oggetto*)

Art. 3 (*Finalità*)

Art. 4 (*Principi*)

Art. 5 (*Ambito territoriale e ambito funzionale*)

Art. 6 (*Modalità di trasferimento delle funzioni*)

Art. 7 (*Sede del Comando Unico e sedi distaccate*)

Art. 8 (*Regolamento*)

Art. 9 (*Dotazione organica e assegnazione del personale*)

Art. 10 (*Beni strumentali*)

Art. 11 (*Ripartizione delle spese*)

Art. 12 (*Proventi da sanzioni*)

Art. 13 (*Decorrenza e Durata*)

Art. 14 (*Recesso*)

Art. 15 (*Protezione dei dati personali*)

Art. 16 (*Controversie*)

Art. 17 (*Rinvio*)

Art. 18 (*Registrazione*)

L'anno, il giorno (____) del mese di, in nella sede dell'Unione dei Comuni con la presente convenzione, da valere per ogni effetto di legge,

TRA

L'Unione dei Comuni, in persona del Presidente *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale _____), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n.del....., che è resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;

E

- il Comune di, in persona del Sindaco *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale _____), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. _____ del _____, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;

- il Comune di, in persona del Sindaco *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale _____), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. _____ del _____, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;

- il Comune di, in persona del Sindaco *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale _____), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. _____ del _____, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;

[RIPETERE PER OGNI COMUNE]

PREMESSO

- che l'art. 1, comma 2, della Legge 65/1986 stabilisce che *"i Comuni possono gestire il servizio di Polizia Municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato"*;

- che il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., prevede che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati i Comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni, che stabiliscono fini, durata, forme di consultazione degli enti contraenti, rapporti finanziari e reciproci obblighi a garanzia e che possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che la legge n. 65 del 1986 (ordinamento della Polizia Locale) e si disciplina l'intero settore;
- che il d.l. n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. i) conferisce ai Comuni la competenza in tema di "Polizia Municipale e Polizia amministrativa locale"; - *che la Legge regionale n. del [INSERISCI LEGGE REGIONALE]*

PREMESSO ALTRESI'

che i Comuni di ____, _____, _____ e _____ con atti approvati dai rispettivi consigli comunali, si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, Unione denominata _____; che ai sensi del combinato delle disposizioni di cui agli artt. dello Statuto dell'Unione dei Comuni - approvato dai rispettivi Consigli Comunali congiuntamente all'atto costitutivo dell'Unione - i Comuni di, ...,,, sono chiamati ad attivare per il tramite dell'Unione medesima, la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi di Polizia Municipale; che con le citate deliberazioni dei Consigli Comunali dei Comuni di,,, e del Consiglio dell'Unione è stata definita la disciplina dei profili operativi e dei rapporti finanziari tra gli Enti conseguente all'attivazione della gestione associata di cui trattasi, mediante l'approvazione dello schema della presente convenzione.

DATO ATTO

che la gestione associata della PM mediante costituzione di un ufficio comune dell'unione è riconosciuta funzionale alle finalità di contribuire all'integrazione territoriale attraverso il perseguimento di politiche unitarie e più omogenee, che nel tempo potranno agevolare il miglioramento di servizi e attività, e permetteranno di conseguire significativi livelli di efficienza ed efficacia, di realizzare economie di scala con conseguente riduzione di costi, nonché un utilizzo più razionale delle risorse umane e tecnico-informatiche, garantendo nel contempo lo sviluppo professionale del personale coinvolto a vantaggio della qualità

del servizio; che i Comuni sopra elencati hanno ciascuno un proprio servizio di Polizia Locale costituito dal seguente personale:

- Comune di n. ... unità
- Comune din. ... unità
- Comune di n. ... unità

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra le parti come sopra rappresentate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Consenso)

1. L'Unione _____ e i Comuni di _____ stipulano la presente convenzione allo scopo di conferire, ai sensi degli artt. 30 e 32 del D.lgs. n. 267/2000, all'Unione l'esercizio delle funzioni e delle attività concernenti la Polizia Locale, secondo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Art. 2 (Oggetto)

1. La presente convenzione ha come oggetto il conferimento all'Unione dei Comuni, da parte dei Comuni di,,,, di tutti i compiti, le funzioni e le attività di rispettiva competenza – ai sensi della legislazione statale e regionale – in materia di polizia locale e l'istituzione del corpo unico di polizia locale (art. [...] L.R[...], D.L. n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. i)).
2. La gestione associata delle funzioni di polizia locale viene attuata dall'Unione dei Comuni mediante l'istituzione di un Corpo Unico di Polizia Municipale.
3. Il Corpo Unico di Polizia Municipale è chiamato a svolgere tutte le funzioni ed i servizi previsti dalle leggi dello Stato, della Regione e dai regolamenti di polizia locale dei singoli Comuni, così come enucleate nell'Allegato dello Statuto dell'Unione dei Comuni
4. Le attività comprese nella funzione di polizia locale sono quelle definite dalla L. 65/1986 e dalla L.R. [...], già posti in esecuzione nei Comuni aderenti comprese le funzioni di Polizia Giudiziaria, di Polizia Stradale e di Pubblica Sicurezza esercitate dal personale che servizio di Polizia Locale nei termini indicati dall'art. 5 della L. 65/1986.

a titolo esemplificativo:

- prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di polizia locale;
- vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli enti locali, la cui esecuzione sia di competenza dei comuni associati;
- prestare servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta nell'interesse delle Amministrazioni Comunali facenti parte dell'Unione che hanno sottoscritto la convenzione;
- svolgere incarichi di informazione, notificazione, accertamento e rilevazione connessi alle proprie funzioni istituzionali o comunque richiesti dalle autorità ed uffici legittimati a richiederli;
- vigilare sulla integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
- svolgere i controlli relativi ai tributi locali di competenza secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
- svolgere i compiti afferenti alla polizia edilizia, ambientale ed annonaria;
- svolgere i compiti di polizia stradale finalizzata prioritariamente al controllo della mobilità e della sicurezza stradale, comprensivo delle attività di rilevamento degli incidenti di concerto con le forze e altre strutture di polizia, nonché l'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado a seguito di specifico accordo con la Dirigenza scolastica;
- effettuare la gestione dei verbali e delle sanzioni;
- gestire la riscossione dei proventi correlati all'attività svolta;
- effettuare il presidio del territorio per le politiche della sicurezza;
- effettuare supporto nelle attività di controllo e di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;
- gestire le funzioni, i compiti e le attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia locale, urbana, ittica, floro/faunistica, venatoria, rurale e silvo/pastorale ed ambientale, nonché le funzioni demandate da leggi e regolamenti regionali;

- svolgere il ruolo di Polizia amministrativa commerciale finalizzata prioritariamente alla tutela della libertà di impresa e del consumatore, con particolare riferimento alle forme di commercio irregolari;
- svolgere il ruolo di Polizia sanitaria finalizzata prioritariamente alla vigilanza sul rispetto delle misure igienico-sanitarie dettate in materia di salute pubblica in accordo con [inserisci acronimo azienda sanitaria];
- Svolgere il ruolo di Polizia veterinaria e attività di controllo e contrasto al randagismo;

5. Il conferimento all'Unione delle funzioni in materia di polizia locale è integrale per tutti i Comuni firmatari della presente convenzione, senza che residuino in capo a nessun Comune attività amministrative e compiti riferibili alla stessa funzione, fatta salva l'articolazione in presidi territoriali per un miglior rapporto con la cittadinanza.

6. Il conferimento all'Unione da parte dei Comuni aderenti della funzione di Polizia locale con l'istituzione del Corpo unico intercomunale di Polizia locale dell'Unione deve riguardare in specifico le seguenti attività:

- a) Attività individuate all'art. 2 della presente Convenzione;
- b) Attivazione di una centrale operativa unica
- c) Gestione unica delle sanzioni amministrative
- d) Unica programmazione dei servizi
- e) Adozione di Regolamento unico di Corpo

Art. 3 (Finalità)

1. La gestione associata ha lo scopo di attuare la gestione di funzioni e servizi di Polizia Municipale attraverso l'impiego ottimale e la piena valorizzazione del personale e delle risorse strumentali assegnate, perseguendo l'uniformità dei comportamenti, delle procedure e delle metodologie di intervento, anche attraverso comuni percorsi formativi e di aggiornamento.

2. La gestione associata è finalizzata altresì a garantire un ancora più efficace presidio del territorio dei Comuni dell'Unione ed una presenza coordinata in tale ambito, finalizzata alla prevenzione ed ai controlli in materia di polizia amministrativa locale di competenza della Polizia Municipale, ai sensi della vigente normativa statale e regionale.

3. In particolare, La gestione unificata della funzione di Polizia locale, ha come obiettivo anche quello di facilitare:

- una gestione coordinata e coerente delle diverse attività riconducibili all'esercizio della funzione;
- una gestione coordinata delle problematiche normative e organizzative che possono considerarsi rilevanti per il territorio di riferimento dell'Unione;
- una gestione coordinata e omogenea delle problematiche tecniche ed interpretative;
- una maggiore professionalità e specializzazione delle attività;
- una maggiore flessibilità e fungibilità nella gestione del personale.

Art. 4 (Principi)

1. L'organizzazione in forma associata del servizio di polizia locale deve essere improntata ai seguenti principi:

- massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
- preciso rispetto dei termini previsti dalle singole tipologie di procedimento e, ove possibile, anticipazione degli stessi;
- rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
- perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, per assicurare tempestività ed efficacia, nonché per migliorare l'attività di programmazione; -
l'uniformità delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie di competenza del servizio di polizia locale oggetto della presente convenzione;
- l'omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni associate di polizia locale;
- attivazione di un servizio di comunicazione con gli utenti.

Art. 5 (Ambito territoriale e ambito funzionale)

1. L'ambito territoriale per lo svolgimento dei servizi e delle attività di Polizia Municipale conferiti all'Unione è individuato nel territorio dell'Unione dei Comuni _____, conseguentemente il personale può operare, nello svolgimento dei compiti assegnatigli, nel territorio dei Comuni appartenenti all'Unione, mantenendo a tal fine tutte le qualifiche attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti o da provvedimenti dell'Autorità.
2. Nell'esercizio dei compiti assegnati, con eccezione di quelli di polizia giudiziaria, il personale dipende amministrativamente dall'Unione dei Comuni, ed è sottoposto all'autorità del Sindaco del territorio in cui si trova ad operare per i compiti di pubblica sicurezza.
3. Gli atti e gli accertamenti relativi ai servizi di Polizia Locale gestiti in forma associata sono formalizzati quali atti della polizia locale del Comune nel cui territorio il personale si trova ad operare.
4. L'intestazione degli atti contiene altresì la denominazione della gestione associata, della sede del Comando intercomunale e della sede distaccata di riferimento.
5. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma dell'Unione nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

Art. 6 (Modalità di trasferimento delle funzioni)

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 2 della presente convenzione avviene, compiutamente, con decorrenza dal
2. Dalla data di decorrenza della presente convenzione l'Unione esercita le competenze e svolge le funzioni e le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.
3. In relazione agli ambiti funzionali di cui all'art. 5 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica che possano essere assunti direttamente dall'Unione nelle materie trasferite. In questo ambito le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni

interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione.

4. Restano altresì in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.
5. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti, e quelle attribuite o a essa assegnate dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto dalla presente convenzione.
6. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto dalla presente convenzione.
7. L'Unione deve, nell'assunzione degli atti e nell'espletamento dei servizi conferiti, fare espressa menzione del conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi.
8. L'Unione è titolare delle procedure di contenzioso nelle materie della presente convenzione. La rappresentanza legale in sede processuale è in capo al Presidente dell'Unione.

Art. 7 (Sede del Corpo Unico e sedi distaccate)

1. La sede del Corpo Unico di Polizia municipale viene individuata presso il Comune di ... (oppure "presso i locali che ospitano gli uffici di polizia locale del Comune di ..." oppure "presso la sede dell'Unione dei Comuni") il quale opererà conformemente alle modalità indicate nei successivi articoli.
2. In considerazione di necessità logistiche, tecniche ed organizzative vengono attivate le seguenti sedi distaccate (oppure sedi distaccate/sportelli, oppure sportelli) presso i Comuni di _____.

Art. 8 (Regolamento)

1. Il regolamento del Corpo Unico di Polizia Municipale disciplina l'organizzazione e le modalità di svolgimento del servizio.

2. Il regolamento, in quanto finalizzato all'ordinamento del servizio espletato dal Corpo Unico di Polizia Municipale, è approvato dalla Giunta dell'Unione – ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione.

Art. 9 (Dotazione organica e assegnazione del personale)

1. Al fine di consentire la riorganizzazione e l'accorpamento del servizio e l'uso ottimale delle strutture e dei mezzi, il personale a tempo indeterminato della Polizia Municipale dei Comuni stipulanti la presente convenzione viene assegnato in comando al Corpo Unico di Polizia Municipale dell'Unione.

2. La titolarità del rapporto di lavoro resta in capo al Comune che ha disposto il comando degli Agenti ed Ufficiali di Polizia Municipale presso l'Unione dei Comuni. Detto personale, che conserva il proprio rapporto organico – o di impiego – con il Comune di provenienza, è assegnato funzionalmente all'Unione – con cui intrattiene il rapporto di servizio – e può essere impiegato sul territorio dei cinque Comuni senza vincolo di provenienza.

3. La dotazione organica inerente alla gestione delle attività e delle funzioni relative al servizio associato di Polizia Municipale viene definita dalla Giunta dell'Unione con apposito provvedimento, previo esperimento delle necessarie procedure di consultazione sindacale.

4. In sede di avvio della gestione associata, la dotazione organica è quella costituita dal personale a tempo indeterminato in servizio in ogni singolo Comune aderente alla presente convenzione che sarà effettivamente destinato allo svolgimento delle attività di Polizia Municipale.

5. Per le assunzioni a tempo determinato – tra cui quelle riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 4 bis, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni – i Comuni aderenti alla presente convenzione individuano nell'Unione il soggetto competente all'espletamento delle corrispondenti procedure selettive ed alla relativa assunzione.

Art. 10 (Beni strumentali)

1. Il Corpo Unico di Polizia Municipale per l'espletamento delle attività di competenza dispone del vestiario, degli automezzi, delle attrezzature tecniche e dei beni mobili in dotazione al Servizio di Polizia Municipale di ciascun Comune, da questi ceduti in comodato gratuito all'atto della stipula della presente convenzione. Il contratto di comodato contiene l'elenco dei beni assegnati.

2. In particolare i Comuni stipulanti la convenzione conferiscono i beni strumentali, le attrezzature e i veicoli indicati nell'allegato ..., che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione di essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

3. Il conferimento all'Unione, in concessione o in comodato d'uso, dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito di accordi tra Unione e Comune concedente.

4. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

5. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

6. L'Unione utilizza i beni concessi in uso con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni

interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

7. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal bilancio di previsione e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.

8. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in uso all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

Art. 11 (Ripartizione delle spese)

1. Le spese per il trattamento economico del personale dipendente assegnato al servizio di Polizia Municipale, comandato dai Comuni di, presso il Corpo Unico di Polizia Municipale, sono sostenute in prima istanza direttamente dagli stessi Comuni dell'Unione per essere successivamente poste economicamente a carico della gestione associata.

2. Le spese di funzionamento del Corpo Unico di Polizia Municipale – quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle per il vestiario, gli automezzi, il carburante, le apparecchiature tecnico-operative, le relative manutenzioni, l'aggiornamento e la formazione professionale del personale – sono sostenute in prima istanza direttamente dall'Unione dei Comuni. La stessa Unione dei Comuni sostiene in via immediata anche le spese correlate alle assunzioni di personale a tempo determinato da adibire alle mansioni di Agente e/o Ufficiale di Polizia Municipale, in relazione a quanto stabilito dalla presente convenzione. Anche le spese di cui al presente comma, così come quelle di cui al comma 1, sono poste economicamente a carico della gestione associata.

3. Gli oneri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, al netto dei contributi con vincolo di destinazione correlati alla gestione associata del servizio di Polizia Municipale introitati dall'Unione, sono ripartiti tra i Comuni, che provvedono al corrispondente finanziamento.
4. In sede di quantificazione delle spese inerenti alla gestione associata di Polizia Municipale facenti carico a ciascun Comune, la spesa per il personale comandato presso il Corpo Unico sostenuta in prima istanza da ogni Comune viene ovviamente considerata, per quanto di rispettiva competenza, quale anticipazione in conto funzionamento della gestione associata in argomento.
5. Per ragioni di economicità amministrativa, e previo accordo formale tra le parti, i Comuni potranno anticipare spese attinenti alla gestione associata della Polizia Municipale, che saranno successivamente rimborsate dall'Unione.

Art. 12 (Proventi da sanzioni)

1. Tutti i proventi derivanti dalla irrogazione di sanzioni per violazione delle norme del Codice della Strada, sono di spettanza del Comune nel cui territorio le violazioni sono state rilevate.
2. Gli introiti correlati a tutte le altre sanzioni comminate dal personale assegnato al Corpo Unico di Polizia Municipale, sono del pari di spettanza del Comune nel cui territorio le corrispondenti violazioni sono state accertate.
3. I proventi di cui ai precedenti commi vengono introitati direttamente sui conti correnti postali intestati ai singoli Comuni aderenti alla presente convenzione. Allo scopo, i verbali di accertamento e contestazione predisposti dal Corpo Unico di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni riporteranno gli estremi del c.c.p. di ciascun Comune.

Art. 13 (Decorrenza e durata)

1. Gli effetti della presente convenzione decorrono a partire da ___ e ha durata ____.
2. I procedimenti afferenti alle funzioni di Polizia Municipale non conclusi dai Comuni alla data di entrata in vigore della presente convenzione, sono portati a termine – mediante l'adozione del corrispondente provvedimento finale – dall'Unione dei Comuni Sono per contro da ricondurre in via esclusiva ai singoli Comuni gli effetti correlati agli

atti ed ai provvedimenti inerenti alle funzioni di Polizia Municipale già adottati alla data di entrata in vigore della presente convenzione.

3. Restano fermi, sino alla data di scadenza, gli effetti degli accordi negoziali sottoscritti dai Comuni di,,,, con terzi soggetti aventi quale oggetto, tra gli altri, i servizi e le funzioni riconducibili alla gestione associata di Polizia Municipale attivata con la presente convenzione.

Art. 14 (Recesso)

1. Il recesso da parte di un singolo comune dalla presente convenzione deve essere deliberato e comunicato all'Unione entro ___ e ha effetto a decorrere da _____. Fino a tale data, l'ente recedente dovrà assolvere a tutti gli obblighi giuridico-economici derivanti dall'atto stesso.
2. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria della funzione per i restanti Comuni.
3. Tutti i beni di proprietà del Comune recedente destinati all'esercizio della funzione (anche se successivamente destinati ad altra funzione) tornano a detto Comune, salvo diverso accordo.
3. In caso di recesso di uno o più Comuni dall'Unione, gli effetti della presente convenzione vengono meno per il Comune receduto con la stessa decorrenza del recesso. In tale fattispecie trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. dello Statuto dell'Unione.
4. In caso di scioglimento dell'Unione, gli effetti della presente convenzione vengono meno con decorrenza dalla data di scioglimento. In tale fattispecie trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. dello Statuto dell'Unione.

Art. 15 (Protezione dei dati personali)

1. La Convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 e al d.lgs. 196/2003.
2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29

D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

Art. 16 (Controversie)

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni, anche in caso di contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. In ogni caso, laddove la via bonaria non fosse in grado di sciogliere la controversia, la giurisdizione è del Giudice competente in base alla normativa vigente.

Art. 17 (Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

Art. 18 (Registrazione)

1. Il presente atto, redatto in unico originale in esenzione da imposta di bollo, non è sottoposto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.